Ministero del Lavoro,
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione

CIRCOLARE N. 23 del 26/09/2014

OGGETTO: Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2014, n. 83312, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Il Decreto del 07/07/2014 in oggetto prevede una riduzione contributiva, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. In merito alla richiesta di tale riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni, alla luce di quanto disposto dall'art. 5 del decreto–legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

1. Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.

Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che stipulano, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi della citata legge n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

2. Modalità di applicazione della riduzione contributiva.

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto–legge del 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, per l'intera durata del contratto di solidarietà , con il limite massimo

di ventiquattro mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La domanda avente ad oggetto lo sgravio contributivo si riferisce al periodo previsto nell'accordo, comunque non superiore a dodici mesi.

All'approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo, anche in termini prospettici, comunicato dall'INPS ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato Decreto interministeriale, le domande pervenute saranno ammesse con riserva. Il raggiungimento effettivo del limite di spesa verrà comunicato nella pagina internet www.lavoro.gov.it percorso Lavoro/Ammortizzatori sociali/Contratti di solidarietà (tipo 1).

3. Modalità di presentazione della domanda.

L'impresa presenta la domanda di riduzione contributiva, nella quale dovrà essere indicato il codice pratica relativa all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata con la procedura denominata CIGSonline, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale sono individuati gli strumenti di cui all'art. 1 del predetto Decreto, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione (già Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro), attraverso la modulistica e le modalità operative indicate nella summenzionata pagina internet.

La domanda dovrà, inoltre, essere contestualmente inoltrata all'INPS, all'indirizzo mail indicato nella pagina internet di cui sopra.

La domanda deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istanze saranno istruite secondo l'ordine cronologico risultante dall'invio effettuato con posta certificata.

4. Provvedimento di concessione.

Ricevuta la comunicazione, da parte dell'INPS, della quantificazione dell'onere connesso allo sgravio contributivo, nonché della disponibilità delle risorse, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione adotta il relativo provvedimento concessivo, per un periodo non superiore a dodici mesi, dandone immediata comunicazione all'INPS.

Il Ministero non provvederà ad istruire le domande di riduzione contributiva che perverranno a far data dal giorno della pubblicazione sul sito internet della comunicazione del raggiungimento effettivo del limite di spesa annuo.

5. Accertamenti ispettivi.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro verificano i presupposti di cui all'art. 1 del citato Decreto interministeriale, trasmettendone l'esito alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

Tali accertamenti saranno effettuati in data successiva alla scadenza dei primi nove mesi dalla decorrenza della domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà.

IL DIRETTORE GENERALE
Ugo Menziani